



Centro disturbi alimentari – Sede Trieste

#### CONSENSO INFORMATO PER GLI INTERVENTI IN CLASSE

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ informato/o sul seguente intervento in merito al progetto Educazione all'alimentazione e alla regolazione delle *emozioni* nei confronti del/della minore \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ da parte della Dott.ssa Donatella De Colle, Psicologa Psicoterapeuta iscritta all'Albo degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia con il n° 1128, la Dott.ssa Francesca Silvera, Biologa Nutrizionista iscritta all'Albo dei Biologi del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige,

1. L'intervento prestato dal professionista sanitario è finalizzato alla prevenzione del disagio e promozione di un migliore benessere psico-sociale del/la minore, e ha validità per l'anno scolastico in corso;
2. Lo strumento principale che verrà utilizzato saranno lezioni frontali di formazione e informazione, gruppi di discussione e psicoeducazione. Gli incontri saranno rivolti agli studenti delle classi aderenti al progetto e avranno una durata stimata di 2 ore;
3. Potranno essere usati strumenti conoscitivi per gli interventi di prevenzione in ambito psicologico;
4. Il professionista è strettamente tenuto ad attenersi al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, dei biologi italiani e fisioterapisti;
5. Il professionista si ispira ai principi sanciti dagli artt. 1 e 3 della L. 219/17 in tema di consenso informato;

Gli esercenti la responsabilità genitoriale/il tutore sono altresì informati sui limiti giuridici di riservatezza sanciti dai seguenti articoli del Codice Deontologico degli psicologi:

Articolo 11. Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto, non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrono le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Articolo 12. Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Articolo 13. Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Gli esercenti la responsabilità genitoriale/il tutore sono altresì informati sui limiti giuridici di riservatezza sanciti dai seguenti articoli del Codice Deontologico dei biologi italiani:

Articolo 7:

1. Il biologo deve ispirare la sua condotta al riserbo sul contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione della medesima.
2. Il biologo è tenuto a tale dovere anche nei confronti di coloro con i quali il rapporto professionale è cessato e verso coloro che a lui si rivolgono per chiedere assistenza senza che l'incarico si perfezioni.

Gli esercenti la responsabilità genitoriale/il tutore sono altresì informati sui limiti giuridici di riservatezza sanciti dai seguenti articoli del Codice Deontologico dei fisioterapisti:

Articolo 29. Segreto professionale. Il Fisioterapista è tenuto a mantenere il segreto su tutto ciò che apprende o che può conoscere in ragione della sua professione: l'oggetto del segreto non è solo quanto riferito direttamente dalla persona (o dai suoi familiari) ma anche quanto letto, visto, udito e percepito all'interno della relazione di cura. Il Fisioterapista deve inoltre mantenere la massima riservatezza sulle prestazioni professionali effettuate. È ammessa la rivelazione di notizie o informazioni solo ai responsabili della cura della persona assistita, salvo specifica richiesta o autorizzazione dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti, preventivamente informati sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa. La rivelazione è altresì ammessa per l'adempimento di obblighi di legge e nei limiti di quanto a ciò necessario.

Articolo 30. Trattamento dei dati sensibili e riservatezza. Al Fisioterapista è consentito il trattamento dei dati personali e dei dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute della persona previa autorizzazione da parte di questa. L'autorizzazione richiede che la persona sia preventivamente ed adeguatamente informata riguardo all'uso che il Fisioterapista farà dei dati raccolti, che deve essere in ogni caso proporzionale alle finalità di cura, delle modalità di conservazione degli stessi e della possibilità di revocare il consenso. Il Fisioterapista acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso della persona assistita o di chi ne esercita la tutela legale. È tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali della persona assistita e in particolare dei dati sensibili. È tenuto inoltre alla protezione della documentazione in suo possesso riguardante la persona assistita, anche se affidata a codici o sistemi informatici. Nella trasmissione di documenti relativi alla persona assistita, il Fisioterapista deve garantire la massima riservatezza e protezione dei dati.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ e il/la  
sottoscritto/a \_\_\_\_\_ o il  
tutore \_\_\_\_\_ dopo aver ricevuto e compreso le informazioni, prestano/presta il

consenso informato agli incontri previsti nell'ambito del Progetto all'Educazione all'alimentazione e alla regolazione delle emozioni.

Luogo, data \_\_\_\_\_

Firma esercente responsabilità genitoriale

Firma esercente responsabilità genitoriale

Tutore



Viale Miramare, 37 34124 (TS)...



Telefono +39 331 907 7565



Lun-venerdì 9:00-20:00



trieste@foodmind.it

